



Dott. Maurizio Bernardo
Avv. Emiliano Covino
Dott. Annalisa Raffaella Donesana
Dott. Antonio Frediani
Prof. Dott. Massimiliano Giorgi
Prof. Avv. Raffaello Lupi
Avv. Gabriele Sepio

of counsel

Dott. Lorenzo Barbone
Prof. Avv. Dario Stevanato

Roma, Li 16 gennaio 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – “Le novità fiscali Decreto Collegato”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale nel Decreto Collegato.

SOMMARIO

1. Compensazioni.....	2
2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del reverse charge.....	3
3. Estensione del ravvedimento operoso.....	4
4. Novità fiscali in materia di Trust.....	4
5. Piani di risparmio a lungo termine (PIR).....	4
6. Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.....	4
7. Novità in materia di fatturazione elettronica.....	5
8. Termini di presentazione modello 730 e assistenza fiscale.....	5
9. Modifiche al regime di utilizzo del contante.....	6
10. Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless.....	6
11. Lotteria degli scontrini.....	6
12. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici.....	6
13. Omesso versamento dell'imposta unica.....	6
14. IVA scuole guida.....	7

ROMA

Via Fregene, 67 - 00183
Tel. +39 06 68134820

ROMA

Via Latina, 20 - 00179
Tel. +39 06 7726471

MILANO

Via Quintino Sella, 4 - 20121
Tel. +39 02 89096574

15.	Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019.....	7
16.	Iva su prodotti igienico-sanitari.....	7
17.	Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici	7
18.	Deducibilità interessi passivi.....	8
19.	Termini di pagamento dei tassi d'interesse.....	8
20.	Imposta immobiliare sulle piattaforme marine.....	8
21.	Modifiche alla disciplina penale e alla responsabilità amministrativa degli enti	8
22.	Disposizioni in materia di fiscalità regionale	9
23.	Incentivi per l'acquisto di dispositivi antiabbandono	9
24.	A agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	9
25.	Disciplina della TARI	9
26.	Quota versamenti in acconto.....	9

Le novità introdotte dalla Legge n. 157/2019

(c.d. Decreto fiscale 2020)

1. Compensazioni

L'art. 1 della l. n. 157 del 2019 disciplina l'accollo del debito d'imposta altrui da effettuare in ossequio a quanto previsto dalle varie norme vigenti. Il comma 2 dell'articolo in commento vieta il pagamento utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante disponendo che, in caso di violazione del divieto, il pagamento si considera come non effettuato e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Per l'applicazione delle stesse, è prevista una deroga alla disciplina generale in quanto esse sono irrogate entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento e non entro il quinto. Finalità della norma è quella di ridurre le frodi fiscali nell'ambito dell'istituto dell'accollo tributario.

Sempre in relazione al tema relativo alle indebite compensazioni si segnalano gli artt. 2 e 3 del decreto fiscale. Il primo ha stabilito il divieto di procedere a compensazione dei crediti, indipendentemente dalla loro natura o importo, per tutti i soggetti che siano stati destinatari, a seguito di emersione di elementi di rischio, di un provvedimento di cessazione di partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES. L'esclusione resta operativa fino alla rimozione delle cause che hanno portato all'emanazione del provvedimento. Nell'ipotesi in cui, nonostante il divieto, si proceda comunque a compensazione, si ha lo scarto del modello F24. L'art. 3, invece, consente la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 5.000 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui

emerge il credito: in questo modo, la preventiva presentazione dell'istanza consente già un primo controllo sulla legittimità o meno della compensazione. Per ragioni di prudenza, il limite quantitativo è limitato all'IVA, IRPEF, IRES e IRAP. Il comma 2 estende genericamente a tutti i soggetti e non più soltanto ai titolari di partita IVA, l'obbligo di effettuare le compensazioni esclusivamente tramite modalità di pagamento telematiche attraverso la trasmissione del modello F24. Per entrambe le disposizioni la decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il comma 4 prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL di definire procedure di cooperazione rafforzata, al fine di contrastare le indebite compensazioni. I commi 5 e 6 disciplinano, infine, il trattamento sanzionatorio in caso di compensazione di crediti non utilizzabili: in particolare, l'Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso la delega la mancata esecuzione della stessa, procedendo con l'iscrizione a ruolo definitivo nel caso in cui il contribuente non provveda entro trenta giorni al pagamento.

2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del reverse charge

Il tema è affrontato all'art. 4 del decreto fiscale attraverso misure volte sostanzialmente a contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e l'omesso versamento delle ritenute. Il comma 1 della disposizione citata prevede l'obbligo del committente che affida la realizzazione di un'opera o di un servizio ad un'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria di procedere al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori che effettuano l'opera o il servizio. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute calcolate dalle imprese appaltatrici e affidatarie in relazione alle quali non è ammessa la compensazione. Tale obbligo è subordinato alla circostanza che l'opera o il servizio abbia un costo annuo superiore a 200.000 euro e sia effettuata/o prevalentemente attraverso l'utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali di sua proprietà.

In aggiunta alle menzionate deleghe, le imprese appaltatrici e affidatarie sono tenute anche ad inviare al committente l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, le ore di lavoro prestate e l'ammontare della retribuzione. Il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 3, qualora le imprese appaltatrici e affidatarie non rispettino l'obbligo e la sospensione resta in vigore fino al perdurare dell'inadempimento. Sono previste sanzioni anche a carico del committente qualora egli non ottemperi agli obblighi previsti al primo e terzo comma: sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria per la corretta determinazione ed effettuazione delle ritenute. Il comma 3 dell'art. 4 ha poi aggiunto all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, la lettera *a-quinquies*, la quale inserisce le ipotesi sopra descritte tra le operazioni per le quali è prevista l'inversione contabile (cd. "*Reverse charge*").

3. Estensione del ravvedimento operoso

È ampliato l'ambito operativo del cd. "ravvedimento operoso lungo" (art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997), nell'articolo 10-*bis*, decreto fiscale, attraverso l'estensione a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, della possibilità di regolarizzare violazioni tributarie. Tra questi si annoverano dunque anche tributi quali l'IMU e TASI, mentre in precedenza la possibilità era limitata ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrare dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il ravvedimento va esercitato entro i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

4. Novità fiscali in materia di Trust

L'art. 13 modifica il trattamento dei redditi di capitale corrisposti a residenti italiani da trust esteri residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata. Essi sono trattati come redditi di capitale ai fini IRPEF, anche nel caso in cui i percipienti non risultino come beneficiari nell'atto costitutivo del trust stesso. Nel caso in cui non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito. Per effetto di tali modifiche si risolvono le problematiche connesse al trattamento dei redditi percepiti da soggetti italiani e provenienti da trust opachi esteri, restando invece invariato il trattamento dei redditi provenienti da trust opachi italiani in quanto i relativi redditi sono automaticamente imputati al trust stesso.

5. Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

L'art. 13-*bis*, cit. introduce delle modifiche al trattamento dei piani di risparmio individuali attraverso nuovi criteri di investimento differenti rispetto a quelli stabiliti dalla Legge finanziaria del 2017 (l. n. 232 del 2016). I nuovi criteri si applicano a tutti i PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. Si prevede che i valori destinati al piano siano investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo allo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il restante 30% va invece investito nell'economia reale. Il comma 3 dell'articolo esclude invece per gli enti di previdenza obbligatoria e per gli enti gestori di forme di previdenza complementare, la disciplina di unicità dei PIR, stabilita sempre dalla legge finanziaria del 2017, secondo la quale ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine.

6. Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

È modificato quanto disposto dal c.d. “decreto crescita” (D.L. n. 34/2019), in relazione ai lavoratori rimpatriati (lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi). Le agevolazioni ad essi riconosciuti sono anticipate di un anno e sono dunque estese anche a coloro i quali rientrano in Italia a partire dal 30 aprile 2019, a condizione che siano beneficiari del regime dei lavoratori impatriati. Al comma 2, è prevista l’istituzione di un “Fondo Controesodo” che, a partire dal 2020, è dotato di 3 milioni di euro e con decreto del MEF sono stabilite le modalità di accesso al fondo.

7. Novità in materia di fatturazione elettronica

L’art. 14, decreto in commento estende l’arco temporale di **conservazione dei file delle fatture elettroniche**; sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e non più fino al quinto anno successivo alla presentazione. I dati in essi contenuti sono utilizzabili dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in relazione ai compiti di analisi del rischio e controlli fiscali. Sono comunque adottate idonee misure di garanzia dei dati dell’utente, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali. È esteso, attraverso l’art. 15, anche per il 2020 **l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al sistema TS e che in generale effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche**.

Ulteriori novità in materia di fatturazione elettronica sono state previste dall’art. 16, cit., il quale prevede semplificazioni fiscali e riduzioni degli adempimenti amministrativi attraverso la messa a disposizione dei contribuenti, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, di apposite bozze relative ai registri delle fatture e degli acquisti e alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. La disposizione si applica soltanto alle operazioni IVA effettuate a partire dal 1° luglio 2020. Per le operazioni IVA 2021, sarà invece messa a disposizione la bozza relativa alla liquidazione annuale IVA. Al comma 1-*bis* invece sono modificati i termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute che passa da mensile a trimestrale.

Con l’articolo 17-*bis*, cit. si introduce anche una modifica alle modalità di comunicazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; le modalità di comunicazione avvengono per via telematica attraverso la contestuale determinazione degli interessi e delle sanzioni, per le quali è prevista una riduzione. Il contribuente ha l’obbligo di procedere al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione, previa l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Il comma 1-*bis* specifica che qualora l’imposta non versata non superi l’importo di 1000 euro, il contribuente può procedere al relativo pagamento attraverso due versamenti semestrali da effettuarsi il primo entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre.

8. Termini di presentazione modello 730 e assistenza fiscale

L’art. 16-*bis* introduce nuovi termini di presentazione dei “Modelli 730”, a partire dal 2021: indipendentemente dalla modalità di presentazione, il termine ultimo è fissato al 30 settembre. Sono previste scadenze specifiche nel caso in cui i modelli siano presentati dai CAF e dai professionisti abilitati nonché dai sostituti che prestano assistenza fiscale e gli stessi termini valgono anche per la presentazione dei modelli relativi ai conguagli. È differito dal 7 al 16 marzo 2021 il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche e dal

28 febbraio al 16 marzo 2021 il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

9. Modifiche al regime di utilizzo del contante

È imposta una riduzione del trasferimento del contante attraverso l’art. 18, cit.. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’attuale soglia di euro 3.000 è ridotta ad euro 2.000; a partire dal 1° gennaio 2022 sarà ulteriormente ridotta ad euro 1.000. Il divieto è valido sia per l’euro che per le valute estere e si applica sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche. La finalità è quella di prevenire il riciclaggio di denaro di illecita provenienza e assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il *cashless*

L’articolo 19 prevede che le vincite della lotteria degli scontrini, rivolta ai contribuenti maggiorenni persone fisiche che siano residenti nel territorio dello Stato e effettuano acquisti di beni e servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte e professione, siano esclusi dall’imponibile per il loro interno ammontare. È prevista l’istituzione di premi speciali a favore dei soggetti che utilizzano principalmente strumenti di pagamento elettronici. È demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, di stabilire le modalità di definizione del funzionamento della lotteria.

11. Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini, ai sensi dell’art. 20, è posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio e prevede che il consumatore al momento dell’acquisto comunichi all’esercente uno specifico codice lotteria sostitutivo del codice fiscale. Nel caso di rifiuto da parte dell’esercente, l’acquirente è tenuto a segnalare questa eventualità all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che può valutarla ai fini del controllo di un’eventuale evasione.

12. Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

A partire dal 1° luglio 2020, l’art. 22 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici e dunque maggiormente tracciabili. I ricavi e i compensi degli esercenti attività di impresa, arte o professione non devono eccedere i 400.000 euro annui e il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

13. Omesso versamento dell’imposta unica

L'art. 31 dispone la chiusura dei punti vendita dediti alle scommesse nel caso in cui il gestore risulti debitore dell'imposta unica in base ad una sentenza anche non definitiva. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'invio di un provvedimento in cui si intima a pagare entro 30 giorni, disponendo la chiusura del punto vendita nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, il pagamento non sia ancora avvenuto. La finalità è quella di contrastare la diffusione del gioco illegale, irregolare, l'evasione, l'elusione e il riciclaggio nel settore del gioco, oltre che evitare alterazione della concorrenza.

14. IVA scuole guida

Le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento delle patenti di guida B e C1 sono escluse dall'esenzione IVA. La disposizione è contenuta all'art. 32, decreto collegato e si adegua alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti che, successivamente alla sentenza citata e alle indicazioni dell'Agenzia dell'Entrate, hanno operato comunque il diritto di detrazione sugli acquisti anteriormente al 1° gennaio 2020.

15. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019

L'art. 32-*bis* del decreto fiscale elimina la cessione di piattaforme di perforazione dalle operazioni assimilate alle operazioni all'esportazioni, le quali non rientrano nella base imponibile ai fini IVA. Si passa, dunque, dal regime di non imponibilità a quello di imponibilità, adeguandosi alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019, C-291/18, dove la Corte ha specificato che l'art. 148, lett. a) e c) della Direttiva IVA (2006/112 CE), riferendosi all'espressione "*navi adibite alla navigazione in alto mare*", che individua i casi di esenzione, ha escluso le opere galleggianti come le piattaforme di perforazioni offshore autoelevatrici utilizzate principalmente per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.

16. Iva su prodotti igienico-sanitari

L'art. 32-*ter*, cit. prevede una modifica dell'aliquota IVA per gli assorbenti compostabili o lavabili che passa dal 22% al 5%.

17. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

L'articolo 32-*quater*, cit. modifica il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a società semplice: essi si considerano percepiti dai soci della società stessa con l'applicazione del relativo regime fiscale. Di conseguenza, ai soggetti cui si applica l'art. 89 TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito nella misura del 95%; per i soggetti che applicano l'art. 59 TUIR, gli utili concorrono alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare; per la quota imputabile a persone fisiche residenti, in relazione sia alle partecipazioni qualificate che non qualificate, non relative all'impresa, si ha l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

18. Deducibilità interessi passivi

L'art. 35 del decreto fiscale modifica l'art. 96 del TUIR in materia di deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari assimilati. Essi non sono sottoposti ai limiti previsti dalla legge se relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. Come ulteriore condizione, si richiede che il gestore sia residente in uno stato dell'Unione Europea e che i beni utilizzati per la realizzazione del progetto siano collocati in uno stato dell'Unione Europea.

19. Termini di pagamento dei tassi d'interesse

L'art. 37 al comma 1-*bis* riconferma la possibilità per le imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di procedere a compensazione nei confronti della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei debiti tributari. Il comma 1-ter riduce il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo che a partire dal 1 gennaio 2020 è compresa tra lo 0,1% e il 3%.

20. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

L'art. 38, cit. disciplina l'istituzione di un'imposta immobiliare sulle piattaforme marine a partire dal periodo d'imposta 2020; per piattaforma marina, si intende una piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e situata entro i limiti del mare territoriale. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota pari al 10,6 per mille: allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota del 7,6 per mille e ai Comuni il restante 3 per mille. Per il 2020 il versamento dell'imposta dovrà avvenire in un'unica soluzione il 16 dicembre, mentre per il pagamento sono previste due diverse rate.

21. Modifiche alla disciplina penale e alla responsabilità amministrativa degli enti

Con l'art. 39, cit., è modificata la disciplina penale tributaria attraverso un inasprimento delle pene nei confronti di chi commette reati tributari e un abbassamento delle soglie di punibilità. Nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena è la reclusione da quattro ad otto anni (e non più da un anno e sei mesi a sei anni); è innalzata la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevedendo la reclusione da tre a otto anni (e non più da un anno e sei mesi a sei anni); è modificato il delitto di dichiarazione infedele attraverso la previsione della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, e sono abbassate le soglie di punibilità (che passano da 150 mila a 100 mila). Si interviene poi sul delitto di omessa dichiarazione attraverso la reclusione da due a cinque anni (e non più da un anno e sei mesi a quattro anni). Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni resta invariata per gli importi non veritieri fino al valore di 100.000euro; è invece innalzata con la reclusione da 4 a 8 anni per gli importi non veritieri superiori a 100.000 euro. Infine, in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni va da un minimo di tre ad un massimo di sette.

È introdotta la confisca “allargata” o per sproporzione secondo la quale si aggrediscono beni, denari e altra utilità di cui il soggetto non riesca a dimostrare la provenienza e che siano sproporzionati rispetto al suo reddito o attività. Infine, con il comma 2 è introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in relazione ai reati tributari; per cui esse ne risponderanno nella misura in cui abbiano tratto beneficio dalla commissione dei reati da parte dei soggetti di vertice dell’ente.

22. Disposizioni in materia di fiscalità regionale

È differita, ai sensi dell’art. 46, dal 2020 al 2021, la data di entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali volti ad assicurare l’autonomia delle entrate per le regioni a statuto ordinario. Si consente nei comuni che abbiano riportato presenze turistiche superiori di venti volte il numero dei residenti, di aumentare la tassa di soggiorno fino al doppio.

23. Incentivi per l’acquisto di dispositivi antiabbandono

All’articolo 52 è riconosciuto un contributo pari a 30euro per l’acquisto di dispositivi di allarme antiabbandono per chi trasporta bambini di età fino a 4 anni su vetture e autocarri. Il contributo è disponibile presso un apposito fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture

24. Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

Ai sensi dell’articolo 53-bis sono riconosciute ai soggetti portatori di handicap agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici e veicoli a motore ibrido.

25. Disciplina della TARI

Con l’articolo 57-*bis* è fissato al 30 aprile il termine per la determinazione delle tariffe TARI, commisurate non alla quantità di rifiuti prodotti ma sulla base di un criterio medio-ordinario. Il comma 2 prevede invece condizioni di tassazione agevolata per i contribuenti in situazioni economico-sociali disagiate. Ai sensi del terzo comma, i titolari del reddito di cittadinanza è riconosciuta la possibilità di richiedere il bonus idrico.

26. Quota versamenti in acconto

Per i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale e per i soci di società per redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, l’articolo 58 modifica la quota dei versamenti ai fini IRPEF, IRES e IRAP. La precedente previsione di due diversi acconti nella misura del 40% e 60% è sostituita dalla previsione di due rate, entrambe pari al 50%.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti,
porgiamo Cordiali saluti.

Studio ACTA